

GIURISPRUDENZA CASA

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E FORMA SCRITTA

L'accordo traslativo tra condòmini di diritti immobiliari su porzioni in proprietà esclusiva (nella specie, la volumetria derivante dall'abbassamento dell'altezza del soffitto) e in proprietà comune (nella specie, l'esclusiva proprietà su un disimpegno ed un'area di accesso comuni) deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" ex art. 1350 c.c. e non può essere sostituito da comportamenti concludenti, quali la sottoscrizione del progetto di ristrutturazione dello stabile, atto diretto esclusivamente ad ottenere la concessione edilizia e privo di volontà negoziale". Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 25149/15, inedita).

*a cura dell'Ufficio legale
della Confedilizia*

